



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n°41 del 23.03.2023

OGGETTO: Ammissione totale: Istanza di ammissione alla massa passiva n.164 dei sigg.ri: **Sindoni Giovanni (1973) e Sindoni Angela Maria Anna.**

L'anno duemilaventitrè, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		X
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;
- ☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

c) ai sensi dell'art. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali:

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva assunta al protocollo generale dell'Ente con **n°16939-388 del 12.04.2017** nonché acquisita in seno all'Elenco delle istanze pervenute all'Organismo con il **N.O.164**, presentata dai germani, sigg.ri:

Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **euro 33.888,15** per la quota di $\frac{1}{2}$ dell'intero, degli indennizzi espropriativi (di espropriazione e di occupazione) liquidati, per immobile interessato ai lavori di **Costruzione della Viabilità Principale ed Opere di Urbanizzazione Primaria nella zona PEEP, giusta Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.545 del 2010 del 21.10.2019**, nonché degli interessi e spese processuali e rimborsi spese;

Dato Atto che gli istanti, come innanzi identificati, indicavano con successiva nota inoltrata a mezzo pec del 30.01.2018, che ai fini di ogni comunicazione afferente il procedimento di inserimento nel passivo, designavano **l'avv. Emilia Fragomeni, eleggendo domicilio presso il suo studio di Via Vittorio Veneto n.64 Milazzo con pec: avv.emiliafragomeni@pec.giuffre.it, email: ef@tim.it** ;

Vista la ricognizione delle somme determinate per effetto della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.545/2010 del 21.10.2010, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Istrutt. Dir.vo Amm.vo Santa Mondello, nella quale, il debito complessivo in favore dei sigg.ri Sindoni Giovanni (1973) e Sindoni Angela Maria Anna, che veniva ora ascritto ad esatti **€. 33.958,95 per la quota di $\frac{1}{2}$** , il cui importo risulta determinato giustificato, succintamente, come segue:

-Per indennità di espropriazione
e di occupazione legittima
ed ulteriori interessi
legali alla data del dissesto al
netto delle somme depositate e svincolate
ed oneri accessori

€. 58.411,1

-Per Spese Legali e Processuali
comprenditive di Spese Generali (15%)
CPA ed IVA e Spese Esenti

€. 7.635,72

-Per altri rimborsi (spese di
registrazione)

€. 1.871,08

Totale €.67.917,9

la quale somma ricondotta alla ulteriore quota di $\frac{1}{2}$ della metà indivisa degli istanti è pari ad esatti:

€.33.958,95

Dato Atto, ancora, che **il pro-quota ($\frac{1}{2}$ della metà indivisa) è determinato in esatti €. 16.979,47 in favore di** ciascuno dei signori:

-Sindoni Giovanni nato a Milazzo l'1.05.1973 con C. F. SND GNN 73E01 F206V;

-Sindoni Angela Maria Anna nata a Milazzo il 28.08.1968 con C. F. SND NLM 68M68 F206W;

Atteso che:

-in esito alla ricognizione dell'istruttoria ex art. 254, comma 4, del d.lgs. n° 267/2000, con nota del 17.01.2023 prot. 37/OSL, veniva comunicato ai germani Sindoni, come prima meglio identificati, **che il credito richiesto veniva accolto integralmente e specificamente per la somma complessiva ed indivisa per la quota parte**

(1/2 dell'intero) di esatti €33.958,95 dovuti a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione legittima ed oneri accessori nonché per il rimborso delle spese processuali ed ulteriori rimborsi dovuti;
-con la superiore comunicazione veniva data facoltà agli istanti di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto, comunque, alla definizione del procedimento;

Dato Atto che in esito alla superiore comunicazione né i sigg.ri Sindoni Giovanni (1973) né la sig.ra Sindoni Angela Maria Anna, né il loro avvocato Emilia Fragomeni hanno fatto pervenire osservazioni o documentazione utile a tal fine;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di ammissione alla massa passiva n°164 presentata dai germani Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna, acquisita al protocollo generale n°16939-389 del 12.04.2017, secondo le risultanze istruttorie come sopra riassunte, debba essere dichiarata integralmente ammissibile, per le considerazioni che qui di seguito si espongono:

- ☞ trattasi di **credito liquido, esigibile e definitivo** perché conseguente a Sentenze della Corte d'Appello di Messina n.545/2020 del 21.10.2010, non appellata e passata in cosa giudicata;
- ☞ trattasi di fattispecie debitoria coerente alle disposizioni normative regolatrici della materia e di cui all'art.252, co.3, lett.a) che prescrive che nel piano di rilevazione della massa passiva devono essere inseriti i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art.194, verificatisi entro il 31 Dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- ☞ trattasi espressamente di fattispecie che rimanda ad un debito indennitario (indennità di espropriazione e di occupazione illegittima) che consegue alla realizzazione dei lavori per la **Costruzione della Viabilità Principale e delle Opere di Urbanizzazione Primaria nella Zona PEEP**, per immobile formalmente acquisito in via definitiva con Decreto di Espropriazione Permanente e Definitiva del 23.07.1999;
- ☞ La marginale divergenza di computo è giustificata dalla rigorosa applicazione della sentenza di condanna e dal rispetto dei criteri generali dell'ordinamento positivo e di quelli dettati dalla suprema corte per la sua funzione nomofilattica, e nello specifico:
 - ☞ -agli indennizzi espropriativi (cd. sorte capitale) sono stati aggiunti gli oneri accessori sino a tutto l'8.11.2016 mentre per quanto è dato evincere nel conteggio privato gli stessi sono stati calcolati sino al 7.11.2016;
 - ☞ -il calcolo degli interessi sull'indennità di occupazione operano sul rateo annuale e dalla scadenza di ogni annualità e non sull'intera somma liquidata a decorrere dalla data di espropriazione definitiva, come sembra avere operato parte privata;
 - ☞ -il defalco delle somme depositate e svincolate deve contemplare non soltanto l'importo depositato ma anche gli interessi di deposito e dalla data di svincolo gli ulteriori interessi sulla somma pagata, interessi che la parte privata non ha considerato;
 - ☞ -la condanna al rimborso delle spese legali ricomprende non solo l'onorario ma le spese generali, la CPA e l'IVA le cui voci sono dovute per legge, anche queste non considerate dalla parte privata;

Visti:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1-Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono, tutte, integralmente trascritte e riportate, di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva **n°164** presentata dai sigg. Sindoni Giovanni (1973) e Sindoni Angela Maria Anna , comproprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ della metà indivisa, acquisita al protocollo **n°16939-389-OSL .232-30.03.2017 :**

- **ammissibile integralmente,** secondo quanto graficamente espresso nel prospetto che segue:

N° Istanza	Richiesti	Ammesso	Ricognizione in +
n.o. 164	€. 33.888,15	€.33.958,95	+ €.70,8

in quanto, trattasi di credito ammissibile, perchè certo, liquido ed esigibile ed ascrivibile per l'epoca di acquisizione dell'immobile (1999) e di pronunciamento della Corte d'Appello di Messina (2011), passato in giudicato, nella sfera di competenza dell'OSL. Per quanto attiene alla ricognizione operata, avendo riguardo alle somme di condanna, la stessa registra divergenze nelle modalità di computo, le cui ragioni sono specificamente esposte in narrativa giustificate dall'applicazione dei criteri di diritto che oltrechè essere precisati nella sentenza di condanna sono espressione di principi generali e di istruzioni rese dalla Suprema Corte , nella sua funzione nomofilattica.

2- Dare Atto che, in dipendenza di quanto deliberato al p.1, l'ulteriore pro-quota determinato in favore di ciascuno dei comparenti istanti, ($\frac{1}{2}$ della metà indivisa), quali risultano i sigg.ri:

-Sindoni Giovanni nato a Milazzo l'1.05.1973 con C. F. SND GNN 73E01 F206V;

-Sindoni Angela Maria Anna nata a Milazzo il 28.08.1968 con C. F. SND NLM 68M68 F206W;

è di esatti **€. 16.979,47** , definito sulla base dell'importo relativo alla metà indivisa dell'intero, che è di esatti €.33.958,95.

3-Dare Atto che trattasi di fattispecie debitoria che rientra nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione perchè afferente ad un debito definitivo fuori bilancio, che consegue a Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.545/2010 del 21.10.2010, non opposta e passata in cosa giudicata, per l'acquisizione di immobile per guisa di procedura espropriativa definita con Ordinanza Sindacale del 23.07.1999, dunque, afferente a debito fuori bilancio verificatosi in tempi ben precedenti il 31 Dicembre dell'ipotesi di bilancio e riequilibrato.

4-Dare Atto che in dipendenza della procedura straordinaria di liquidazione, adottata dal Comune di Milazzo, il superiore importo ammesso nella massa passiva deve intendersi quale importo posto quale valore base della successiva proposta transattiva, avendo riguardo ai modi ed ai criteri definiti, in via generale ed astratta,

5-Di disporre la notifica del presente provvedimento agli istanti Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna , presso il domicilio eletto, qual è quello dell'avv. Emilia Fragomeni, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL.

6-Di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- a. al Giudice Amministrativo o Ricorso Straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
- b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo.

7-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378.

8-Di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione on line all'albo pretorio.

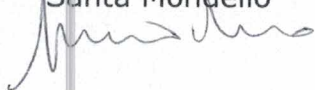
La presente deliberazione sempre a cura del personale dell'OSL verrà inserita:

- ° sul sito internet del Comune;
- ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Responsabile del procedimento

L'Istrutt. Dir. Amm.vo

Santa Mondello

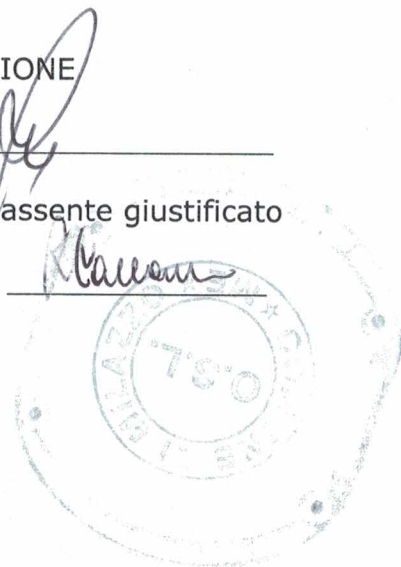


ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

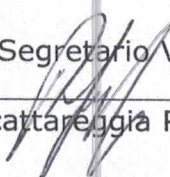
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi assente giustificato

Il Componente - dott. Rosario Caccamo



Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 24-03-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale